

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	270, 273	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di 50 milioni di lire per l'allestimento di una spedizione scientifico-alpinistica nel Karakorum. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1102)	273	SCHIAVETTI 285
PRESIDENTE	273, 274	VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 288
AGRIMI, <i>Relatore</i>	274	Votazione segreta:
Fondo nazionale di soccorso invernale. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1171)	274	PRESIDENTE 289
PRESIDENTE	274, 277, 278, 279, 285, 286, 288, 289	
BUBBIO, <i>Relatore</i>	275, 279, 280, 283, 285	
ANTONIOZZI	277, 280	
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	277, 283, 285, 286, 289	
FERRI	277, 278, 285, 288	
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura</i>	279, 284	
TOGNI	279, 282, 284	
JACOMETTI	280, 282, 286	
FOLCHI	280	
ANDREOTTI 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289		
AGRIMI	281, 289	
TOZZI CONDIVI	282, 288	
DELCROIX	283	

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*. legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Conci Elisabetta è sostituito dal deputato Folchi.

Discussione del disegno di legge: Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di 50 milioni di lire per l'allestimento di una spedizione scientifico-alpinistica nel Karakorum. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di 50 milioni di

lire per l'allestimento di una spedizione scientifico-alpinistica nel Karakorum».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato e ha ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera.

L'onorevole Agrimi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AGRIMI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, desidero anzitutto ricordare che presso la Commissione Interni del Senato si determinò un parere di massima favorevole a questo disegno di legge, anche se, da qualche parte, fu lamentato che il Governo avesse presentato questo progetto di legge quando già erano stati erogati e spesi i fondi stanziati dal provvedimento stesso. Questo solo rilievo di carattere formale fu sollevato dal Senato.

Però non era ancora giunta notizia dell'esito favorevole della spedizione italiana al K. 2. Questi 50 milioni per la spedizione al Karakorum o all'Imalaia del professor Desio credo che siano stati quindi bene erogati, perché sono serviti, oltre che per indagini di carattere scientifico, geografico e geofisico, anche per il raggiungimento di un grande risultato sportivo. Mentre era soltanto nelle previsioni la possibilità di raggiungere la vetta del K. 2., che è la seconda per altezza dopo l'Everest, nella stessa catena dell'Imalaia, le stesse previsioni si sono trasformate in una realtà, perché, nonostante le fatiche dell'ascesa e mentre altre spedizioni avevano fallito nell'intento, la spedizione italiana è riuscita a raggiungere questo notevolissimo primato.

Penso che in questa atmosfera generale di soddisfazione, anche se dobbiamo rinnovare al Governo l'invito che questi disegni di legge vengano tempestivamente presentati, e sottoposti all'esame del Parlamento, non ci siano obiezioni da sollevare. Anche noi dobbiamo aggiungere il nostro voto favorevole a quello del Senato per questa spesa, che credo rappresenti un ottimo investimento sotto tutti gli aspetti, da quello scientifico a quello sportivo, a quello nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiarazione chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 al Consiglio nazionale delle ricerche per l'allesti-

mento di una spedizione scientifico-alpinistica nella catena montuosa del Karakorum.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvederà mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta

Discussione del disegno di legge: Fondo nazionale di soccorso invernale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione del disegno di legge: «Fondo nazionale di soccorso invernale».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato e ha ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera.

Devo dare notizia alla Commissione che, in relazione a questo disegno di legge e in particolare ad alcune disposizioni in esso contenute, ho ricevuto numerose sollecitazioni da parte di organizzazioni e associazioni, con le quali si chiede la soppressione dei sovrapprezzi istituiti dalla legge sui biglietti di ingresso alle case da giuoco e sulle scommesse dei giocatori alle corse di cavalli. Questi telegrammi provengono da tutte le associazioni e organizzazioni che si occupano di allevamento del puro sangue, delle corse di cavalli, ecc., nonché dai sindacati, sia degli allevatori, che dei fantini.

L'osservazione che si fa, sostanzialmente, è questa: le scommesse erano gravate da una tassa del 6 per cento. Questa tassa, secondo coloro che telegrafano e che scrivono, era stata riconosciuta lesiva sia per ragioni tecniche che per ragioni amministrative e di altra natura. Essa sarebbe stata quindi ridotta dal 6 al 3 per cento dal Ministero delle finanze. In seguito sarebbe stata gravata da un 1,20 per cento e avrebbe così raggiunto il 4,20 per cento. Questo 4,20 per cento sarebbe già un gravame notevole e tale da imbarazzare sia amministra-

tivamente sia praticamente la gestione delle scommesse, dalla quale si ricavano i premi per gli allevatori, per le corse, ecc.

Adesso con il disegno di legge che dispone un aumento del 10 per cento in una sola volta, l'aliquota verrebbe ad essere elevata al 14,20 per cento, mentre era stato già riconosciuto dagli organi ministeriali eccessiva la precedente aliquota del 6 per cento. Ciò porterebbe ad una grave crisi nel settore ippico italiano.

È questo l'argomento principale dei rilievi contenuti negli interventi di cui ho desiderato dare notizia.

L'onorevole Bubbio, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Come tutti sanno, da sei anni è stato istituito, mediante diverse fonti, il fondo di soccorso invernale, per andare incontro alle esigenze dei disoccupati e dei poveri in genere, tanto più gravi durante il periodo invernale.

Una delle osservazioni che sono state fatte in passato, è questa: invece di essere costretti ogni anno a fare un apposito disegno di legge, non sarebbe preferibile istituire in modo permanente un fondo per il soccorso invernale?

La legge attualmente sottoposta all'esame della nostra Commissione istituisce appunto in modo permanente questo fondo. Ed è questo il primo punto sul quale richiamo l'attenzione della Commissione.

Nei primi anni, anche attraverso la propaganda fatta dalla radio e dalla stampa, il fondo era in gran parte costituito da libere contribuzioni. Con l'andar del tempo sono cresciuti i bisogni, mentre le contribuzioni sono andate diminuendo. Quindi la necessità per lo Stato di intervenire per potenziare questo fondo di solidarietà invernale.

Come avviene questo potenziamento nel disegno di legge?

Innanzitutto lo Stato, che ogni anno contribuiva con un miliardo di lire, mantiene lo stesso concorso annuo di un miliardo, con uno stanziamento a carico del bilancio.

Nelle disposizioni legislative precedenti era previsto un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli in 26 domeniche annue. Anche questa disposizione viene mantenuta; il sovrapprezzo è limitato a 26 domeniche annue, oltre certi giorni festivi, come l'Epifania, il Natale, Santo Stefano e così via. Però, mentre precedentemente era stabilito che queste 26 domeniche andassero dal mese di novembre al mese di maggio, attualmente si lascia alla discrezione del Governo di stabilire le domeniche in cui il sovrapprezzo

dovrà essere applicato. Questa modificazione è derivata dalla raccomandazione fatta al Senato, per poter ottenere maggior gettito in certe domeniche nelle quali si presume che vi sarà un maggiore afflusso di spettatori.

I precedenti provvedimenti prevedevano anche un sovrapprezzo sui biglietti per i mezzi di trasporti. Precedentemente era applicato in 8 domeniche annue. Ora è stabilito in dodici domeniche di cui sei comprese tra maggio e settembre. Quindi l'applicazione non è più limitata al periodo invernale-primaverile, ma estesa anche al periodo estivo, in cui c'è un maggiore afflusso di viaggiatori.

In passato si applicava pure un sovrapprezzo sui trasporti urbani, cioè sulle tranvie. Dato il malumore che aveva suscitato questa applicazione, nel presente disegno di legge è stato abolito il sovrapprezzo sui trasporti predetti. Invero sono le classi lavoratrici a fare maggiore uso dei trasporti urbani nelle domeniche e non è giusto sottoporle a questo contributo.

Ci sono poi due innovazioni, alle quali ha alluso il Presidente.

Una riguarda la estensione del contributo sulle scommesse alle corse dei cavalli e dei levrieri. Finora le scommesse erano esentate, mentre il sovrapprezzo gravava solo su ogni biglietto d'ingresso ai campi di corse, così come sui biglietti di ogni spettacolo. Ora è stata introdotta una contribuzione del 10 per cento sulle scommesse.

Questo ha dato luogo ai rilievi contenuti nei telegrammi e nelle lettere di cui ha parlato il Presidente, rilievi che sono stati fatti anche a me e che probabilmente avrà ricevuto ciascuno di voi.

Un'altra variante apporta poi provvedimento in esame: attualmente i casinò da gioco sono sottoposti ad un sovrapprezzo di 2.000 lire per ogni biglietto d'ingresso per il periodo di otto mesi all'anno. Questa tangente rappresenta una contribuzione di una certa importanza come gettito annuo.

Il disegno di legge estende tale contributo a tutti i 12 mesi dell'anno.

Queste sono le innovazioni più importanti stabilite dal disegno di legge.

Bisogna notare che per questo fondo è costituita una gestione speciale presso il Ministero dell'interno, alla quale provvede un comitato composto dai tre Ministri del lavoro, dell'interno e del tesoro, i quali danno esecuzione alla legge, al fine non solo di reperire i fondi, ma anche di distribuirli alle diverse finalità.

Il fondo per il soccorso invernale ha avuto finora un incremento abbastanza notevole. Io ho qui un prospetto, dal quale risulta che nell'esercizio 1953-54 si è raggiunto un totale di 6.365 milioni, compreso il miliardo di contribuzione dello Stato. La S. I. A. E., cioè la Società italiana degli autori ed editori, che provvede alle esazioni in rapporto ai cinematografi, ai teatri e ad altri spettacoli, ha dato 2.211 milioni; i casinò da giuoco hanno dato 1.012 milioni; le ferrovie dello Stato 179 milioni 507 mila lire; i trasporti pubblici — tranvie e autocorriere, ecc. — hanno dato 467 milioni e 650 mila lire. Poi ci sono le sottoscrizioni libere, affluite al centro in 134 milioni e 601 mila, e così in tutto 5 miliardi 5 milioni e 307 mila lire.

In aggiunta ai 5 miliardi, risultanti dalla somma di questi addendi, ci sono state le somme affluite dai fondi provinciali per sottoscrizioni libere di operai, impiegati, ecc., le quali hanno dato 1.360 milioni. In totale, ripeto, 6.365 milioni.

Quanto alle erogazioni, oltre quelle a cui provvedono alcuni istituti che sono al centro, in gran parte i fondi sono suddivisi attraverso quei comitati provinciali di beneficenza e di assistenza che fanno capo alle prefetture.

Si tratta di una gestione fuori bilancio, che è l'unica possibile per far fronte tempestivamente alla molteplicità di interventi locali ed urgenti, come: sussidi in denaro, pagamento di bollette luce, acqua, gas, mense e posti di ristoro; riscatto di pegni; sussidi diretti; indumenti; pacchi viveri, disoccupazione, specialmente sotto forma di locazione di mano d'opera. L'anno scorso, ad iniziativa del Ministero dell'interno, venne stabilito di dare gratuitamente il latte agli indigenti oltre i 70 anni, con una spesa di quasi un miliardo di lire. Il latte è elemento così essenziale, che ritengo sia stata molto benefica questa forma di assistenza.

In base alle varianti che il Ministero ha proposto, è da ritenersi che, a parte l'incremento naturale di questi gettiti, avremo forse per i casinò da giuoco un aumento di 400 milioni, considerando che l'imposizione viene estesa da 8 a 12 mesi, comprendovi il periodo estivo nel quale i casinò da giuoco, specialmente in Riviera, sono maggiormente affollati e quindi rendono di più.

Sono stati sollevati su questo disegno di legge alcuni rilievi ai quali ha già accennato il Presidente. Anzitutto c'è una opposizione o raccomandazione da parte dei gestori di

sale cinematografiche, i quali fanno rilevare — osservazione che può riferirsi anche alle corse dei cavalli — che quando si discusse della concessione delle pensioni ai ciechi civili e venne emanata la legge 6 agosto 1954 n. 617, fu stabilito un aumento del 10 per cento dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso per tutti gli spettacoli. L'ulteriore aggravio, sostengono i gestori delle sale cinematografiche, sarebbe eccessivo.

Una seconda eccezione viene sollevata dall'U. N. I. R. E. (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine), la quale, ricordando l'imposizione recente derivante dalla legge predetta, ritiene eccessivamente gravosa una ulteriore tassazione anche sulle scommesse.

Si è parlato di un aggravio nuovo di 2 miliardi 700 milioni sull'U. N. I. R. E.; qui c'è un equivoco, in quanto questa cifra non rappresenta già l'importo del gettito presunto per la nuova imposizione, ma bensì l'importo annuo delle scommesse, su cui dovrebbe appunto cadere il nuovo contributo per il Fondo, e che al 10 per cento importerebbe solo la somma di 270 milioni; un onere cioè, per quanto di una certa entità, non eccessivo. Per altro è da ricordare che già l'importo delle scommesse è assoggettato alla imposta erariale normale, di cui una metà abbonata; che i biglietti d'ingresso alle corse sono già sottoposti all'imposta normale; che i biglietti stessi con la legge in esame sono colpiti dal nuovo aggravio al pari di tutti gli altri spettacoli.

Infine, ci sono i rilievi dei casinò da giuoco, i quali vorrebbero che fosse modificata radicalmente la loro imposizione. Ho già detto che attualmente i casinò, che sono tre o quattro in Italia, sono tassati per un miliardo e 12 milioni.

Questa imposizione sui biglietti d'ingresso vige attualmente per 8 mesi dell'anno; il disegno di legge la estende a tutti i 12 mesi. Si prevede, come ho detto, un maggior gettito di 400 milioni annui.

Osservano i gestori dei casinò che l'estensione dell'imposta per altri quattro mesi inciderebbe proprio su quel periodo nel quale c'è maggiore afflusso di forestieri in Italia, perché si tratta del periodo dal maggio al settembre, e ciò potrebbe arrecare un danno al movimento turistico. Affermano anche che non è giusto che gli stranieri paghino questo contributo di solidarietà invernale a favore dei bisognosi italiani. (A me pare invece che sia veramente giusto, perché essi vengono qui per diletto e fruendo dei benefici del cambio).

Oppongono infine una questione di concorrenza, che si verificherebbe specialmente per il casinò di San Remo, il quale dista soltanto 25 o 30 chilometri da Montecarlo; per cui il forestiero, munito di passaporto, potrebbe trovare più conveniente andare a Montecarlo, anche con l'autobus, piuttosto che sborsare le 2.000 lire di tassa sul biglietto d'ingresso. Vedrà la Commissione se sarà il caso di tenere presente queste condizioni, ove venisse presentato un emendamento in punto.

Questi sono sostanzialmente i rilievi che sono stati mossi al disegno di legge. Da parte mia desidero sottolineare che siamo di fronte alla necessità di andare incontro alle esigenze invernali che, anziché diminuire, stanno aumentando; quindi è opportuno mantenere per quanto è possibile, salvo piccole varianti, le disposizioni previste nel disegno di legge trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONIOZZI. Questo disegno di legge prevede all'articolo 2 un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso agli ippodromi e al successivo articolo 3 una imposizione sulle scommesse alle corse dei cavalli e dei levrieri nella misura del 10 per cento dell'importo delle scommesse stesse al lordo dei diritti erariali.

Io credo necessario sollevare al riguardo una questione di carattere generale.

L'U. N. I. R. E., che è un ente pubblico sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoltura, solleva serie obiezioni su questo disegno di legge e vorrei quindi integrare alcune notizie date dal relatore.

Vorrei chiarire cioè alcune cifre esposte dall'onorevole Bubbio. Sui 5.200 milioni che l'U. N. I. R. E. erogherà sul bilancio di quest'anno, 3.400 milioni sono devoluti sotto forma di provvidenze per l'allevamento; 900 milioni circa all'erario per diritti erariali e imposta generale sull'entrata; 720 milioni per spese di manifestazioni; 80 milioni per costo di gestione. Per cui il prelievo di 2.700 milioni che vi sarà in base a questa legge a carico dei giuocatori sarà un importo quasi pari al costo di tutto l'allevamento nazionale. Sarebbe stato opportuno che fosse stato sentito in proposito il parere del Ministero dell'agricoltura, mentre dall'intestazione del disegno di legge si deduce che c'è stato il concerto fra i Ministri dell'interno, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dei trasporti, del lavoro, ma non con quello dell'agricoltura. Chiedo quindi che la Commissione voglia richiedere al riguardo il parere del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Il Ministero dell'agricoltura è qui rappresentato dal Sottosegretario, onorevole Capua, che esprimerà in proposito il parere del suo dicastero.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La relazione dell'onorevole Bubbio è stata così esauriente, che non ho altro da aggiungere. Prospetto solo l'urgenza del provvedimento e invito la Commissione ad approvarlo nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«È istituito il «Fondo nazionale di soccorso invernale», allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni.

La gestione del Fondo suddetto è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale».

FERRI. In relazione a questo articolo 1 desidero fare alcune osservazioni in merito agli appositi comitati istituiti per la distribuzione di soccorsi invernali. Se non vado errato, l'anno scorso ci fu una innovazione in questi comitati comunali. Una disposizione del Ministero dell'interno stabilì che la presidenza dei comitati comunali — che per il passato era stata sempre del sindaco — fosse invece affidata al presidente dell'E.C.A.

Questa disposizione fu oggetto anche di apposita interrogazione alla Camera. Vorrei quindi chiedere al Sottosegretario se, in questa sede, egli sia in grado di dirci se questa disposizione sarà mantenuta o se piuttosto si pensa di tornare a quella precedente, che a me sembra rappresenti una prassi logica, là dove c'è la partecipazione del sindaco. Quando c'è il sindaco in un comitato comunale, mi pare che il presidente di diritto non possa essere altri che lui, per evidente questione di prestigio e per la sua qualifica di ufficiale di governo, oltre che di capo dell'amministrazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Al centro è stata sentita l'anno scorso — e posso assicurare che verrà sentita anche quest'anno — una commissione composta oltre che dai tre Ministri del lavoro, dell'interno e del tesoro, anche dai rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici,

dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, da un rappresentante dei sindaci, da un rappresentante dell'A. N. E. A., da rappresentanti della C. G. I. L., della C. I. S. L., dell'U. I. L., ecc.

Presso le prefetture vengono sentite commissioni costituite in analogia a quella centrale. Anche presso i comuni sono istituiti comitati consultivi dei quali fanno parte il presidente dell'E. C. A., che presiede il comitato, il sindaco, il parroco o viceparroco nei piccoli comuni, il comandante dei carabinieri, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, il direttore didattico o un insegnante da lui delegato.

Quanto alla presidenza, dobbiamo tenere presente che siamo in materia di assistenza pubblica. Istituzionalmente, in ogni comune, per legge, le attività assistenziali fanno capo all'ente che si chiama Ente comunale di assistenza, non al sindaco. Quindi, in materia assistenziale, la commissione non può essere presieduta altro che dal presidente dell'E. C. A. Sarebbe una diminuzione per il presidente dell'E. C. A. intervenire senza presiedere.

Quindi, sia per ragioni di ordine giuridico, sia in omaggio alla legge istitutiva dell'E. C. A., sia per ragioni di opportunità e divisione del lavoro, io credo che sia opportuno lasciare la presidenza di questi comitati al presidente dell'E. C. A.

FERRI. Una brevissima replica alle osservazioni del Sottosegretario.

Questa fu una innovazione dello scorso anno, poiché per il passato la presidenza era del sindaco. Non mi pare che sia esatto dire che in sede comunale le funzioni di assistenza sono esercitate esclusivamente dall'E. C. A. Le questioni di assistenza entrano nell'ambito istituzionale del comune. Ora, siccome il comitato comunale ha anche una funzione di reperimento dei fondi attraverso le contribuzioni volontarie, mi pare che la presenza nel comitato del sindaco, che è il primo cittadino del comune, senza essere il presidente, costituisca una mancanza di logica e non rientri in quella che è la normale prerogativa del sindaco.

Se si trattasse soltanto di erogazione di fondi, si potrebbe affidare tale compito all'E. C. A.. Ma poiché è anche un comitato comunale che comprende elementi anche estranei alla normale attività pubblica, come il direttore didattico, e c'è il sindaco, mi pare che la presidenza di diritto non possa che essere di quest'ultimo.

Ad ogni modo, siccome non è una questione da definire in questa sede, ci riserviamo

di tornare su di essa con una interrogazione o in altro modo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1, del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« È istituito, per ventisei domeniche che saranno ogni anno determinate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello per le finanze, nonché per i giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonché sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilito come segue:

Per importi:

fino a lire 100	L.	5
da lire 101 a lire 200	»	10
» » 201 » 400	»	20
» » 401 » 800	»	60
» » 801 » 1.000	»	100
» » 1.001 » 1.500	»	150
» » 1.501 » 2.000	»	200
» » 2.001 » 3.000	»	300
oltre a lire 3.000	»	500

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1.000.

Il sovrapprezzo è dovuto — con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto — anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

Gli abbonati, che intervengano agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni nelle giornate per le quali è prevista l'applicazione del sovrapprezzo di cui sopra, sono tenuti alla corresponsione del sovrapprezzo medesimo nella misura stabilita per il prezzo intero del posto cui l'abbonamento dà diritto.

Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovrapprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile

che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.

I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata».

BUBBIO, *Relatore*. A proposito dell'articolo 2 debbo comunicare che una rappresentanza dell'Associazione Industria Cinematografica ha vivamente sollecitato per una diminuzione anzi per la soppressione di questo sovrapprezzo per il Fondo di solidarietà, e ciò anche in considerazione che esso, in aggiunta all'aumento portato dalla già citata legge n. 617, inciderebbe sul numero degli spettatori.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Il successivo articolo 3 che prevede l'imposizione di un sovrapprezzo sulle scommesse alle corse di cavalli sarà motivo di discussione per un complesso di rilievi fatti dall'U. N. I. R. E. Nell'eventualità che la Commissione volesse accettare queste obiezioni che sono ben motivate e di carattere fondamentale, per lo sviluppo dell'ente stesso, si potrebbero estendere anche ad altre domeniche e a qualche giovedì il sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli, previsto dall'articolo 2, per sopprimere in parte a quella diminuzione di introito che lo Stato verrebbe a subire eliminando il sovrapprezzo sulle scommesse. Quindi riterrei opportuno che la discussione dell'articolo 2 fosse abbinata a quella del successivo articolo 3.

PRESIDENTE. Il concetto è chiaro. Possiamo quindi discutere contemporaneamente l'articolo 2 e l'articolo 3.

L'articolo 3 suona così:

«A favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale» è istituito, a carico dei giocatori, un sovrapprezzo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del 10 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale».

TOGNI. Come ha già accennato il Sottosegretario, onorevole Capua, qui ci troviamo di fronte a due sistemi di tassazione o prelevamento nel campo dell'allevamento dei cavalli, che è connesso a quello delle corse.

Evidentemente chi ha formulato l'articolo 3 non ha forse avuto la visione precisa di quali fossero le conseguenze del prelevamento del 10 per cento che andrebbe ad aggiungersi all'attuale prelevamento del 4,20 per cento; di cui l'1,20 per cento è in contestazione

tanto che sotto gli auspici del Ministero dell'agricoltura e di altri enti il Governo sta vedendo se è possibile ritornare alla vecchia aliquota del 3 per cento, che fu la risultante di lunghe trattative e di esami nel merito, per conciliare la possibilità di arrivare alla tassazione massima senza pregiudicare gli interessi dell'allevamento dei cavalli e, quindi, le finalità che lo Stato persegue con l'allevamento dei cavalli stessi.

È da notare che l'attuale ammontare complessivo delle scommesse è di 27 miliardi, dai quali l'U. N. I. R. E. preleva 5.200 milioni, destinati: circa un miliardo per l'onere verso lo Stato, sulla base dell'aliquota del 4,20 per cento; 3.400 milioni per premi all'allevamento; 720 milioni per spese delle manifestazioni, 80 milioni per il costo della gestione dell'ente. Ove si aggiungesse l'aliquota del 10 per cento sull'ammontare delle scommesse, da questi 5.200 milioni dovrebbero essere detratti ancora 2.700 milioni. Il che è evidentemente fuori della logica e da ogni normale previsione, perché la conseguenza sarebbe di rendere impossibile l'allevamento dei cavalli e la gestione dei campi di corsa, e di favorire le scommesse clandestine che lo Stato ha invece interesse ad eliminare.

D'altra parte è evidente che l'U.N.I.R.E., la quale è sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura ed è ente di interesse nazionale, non avrebbe più la possibilità di incrementare l'allevamento dei cavalli. In tal modo le conseguenze per il movimento sociale e turistico sarebbero del tutto negative.

Credo di poter rilevare dalle parole dell'onorevole Sottosegretario la possibilità di arrivare a questo compromesso: sopprimere l'articolo 3 e, nello stesso tempo, sotto il profilo dell'articolo 2 estendere l'applicazione del sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso a tutto l'anno. È evidente che qui non è tanto questione di valutazione soggettiva o di opportunità o meno di mantenere certi margini maggiori o minori a una certa attività; ma siamo di fronte a elementi determinanti obiettivi, che portano noi legislatori a decretare la vita o la morte di uno sport e di un interesse così rilevante, che riguarda migliaia e migliaia di allevatori, operai, agricoltori e via di seguito, che alimentano questa attività di interesse nazionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Antoniozzi e Folchi hanno presentato un emendamento inteso a sopprimere nell'articolo 3 le parole «cavalli e», di modo che le disposizioni dell'articolo rimarrebbero applicate solo alle scommesse alle corse dei levrieri.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1954

Gli onorevoli Togni e Andreotti, invece, hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3, e, in correlazione con esso, propongono di aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

« Il sovrapprezzo sui biglietti di ingresso di cui al primo comma del presente articolo 2, verrà applicato per l'intero anno alle corse dei cavalli e dei levrieri ».

ANTONIOZZI. Dichiaro di non insistere sul mio emendamento e di aderire a quello proposto dall'onorevole Togni, in quanto ritengo più opportuno sopprimere l'intero articolo 3 e modificare opportunamente il testo dell'articolo 2, per quanto riguarda il periodo d'applicazione del sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli e dei levrieri.

Qui siamo di fronte a un disegno di legge per il quale, essendo evidente l'interesse del settore agricolo, si sarebbe dovuto sentire il parere del Ministero dell'agricoltura e della Commissione dell'agricoltura. Comunque, accanto ai motivi esposti già in sede di discussione generale, vorrei aggiungere questo: l'U. N. I. R. E. ha il fine costituzionale di salvaguardare il patrimonio ippico nazionale in grave crisi per effetto degli eventi bellici e per la graduale scomparsa del cavallo dagli usi agricoli e industriali, assicurando il massimo gettito allo Stato sotto forma di tassazione. Le cifre sono state già esposte. Degno di rilievo è che l'U. N. I. R. E. non ha sovvenzione alcuna dallo Stato, bensì contribuisce soltanto con la sua attività istituzionale e in larga misura agli interessi della nazione, sia con l'incremento degli allevamenti, sia con l'introito che fornisce all'Esercizio attraverso le scommesse alle corse.

Ora i 2.700 milioni di prelievo sarebbero quasi pari ai 3.400 milioni di contributo annuo che vengono devoluti, per l'incremento delle razze equine, agli allevatori.

BUBBIO, *Relatore*. Ho già rilevato che il contributo è applicato sull'importo delle scommesse e che il gettito si prevede in 270 milioni...

JACOMETTI. Le cifre indicate non sono state enunciate secondo me, in modo esatto. Prima di tutto per quanto riguarda la distribuzione. Qui abbiamo ricevuto tutti un promemoria dell'U. N. I. R. E., che illustra chiaramente alcune cifre. Sono 5.200 milioni che che l'U. N. I. R. E. percepisce e dei quali eroga 3.400 milioni sotto forma di provvidenze, 900 milioni all'erario per diritti era-

riali, ecc. Ma la tassa del 10 per cento istituita dalla legge è sui 27 miliardi costituenti l'ammontare delle scommesse; non capisco quindi come i 2.700 milioni possano essere sottratti ai 5 miliardi e 200 milioni! Sono 2.700 milioni che si riferiscono ai 27 miliardi complessivi e non ai 5.200 milioni.

Probabilmente nessuno di noi è in grado di fare una esatta contabilità. Però è assolutamente illogico riportare prima i 2.700 milioni ai 27 miliardi e, poi, detrarli nuovamente dai cinque miliardi.

D'altra parte, che l'attività dell'U. N. I. R. E. possa effettivamente influire sull'allevamento dei cavalli, è una cosa che posso ammettere; che però possa portare dei veri vantaggi all'agricoltura, è una cosa che contesto in modo assoluto, perché un conto sono i cavalli da corsa e un conto i cavalli necessari all'agricoltura. Questa non ha mai fatto ricorso a quei cavalli, perché ha bisogno di razze di cavalli ben diverse. Quindi, è una di quelle idee che si fanno circolare, ma che non corrispondono alla verità.

È stato chiesto in un primo tempo la soppressione del sovrapprezzo sulle scommesse alle corse dei cavalli; ritengo che in questo caso l'articolo 3 diventerà superfluo perché sarebbero tassate soltanto le corse dei levrieri che non possono offrire notevoli introiti.

Ma c'è una cosa più importante. È stato detto dall'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura che se l'articolo 3 fosse soppresso, si potrebbero rivedere le aliquote dell'articolo 2, estendendole a tutto l'anno. A tale proposta io mi dichiaro nettamente contrario così come sono contrario a qualsiasi emendamento, e favorevole all'approvazione degli articoli 2 e 3 nel testo trasmesso dal Senato.

FOLCHI. Desidero richiamare l'attenzione del collega che mi ha preceduto, sulla osservazione fatta dall'onorevole Togni, che è la più importante. Se è vero che l'allevamento equino non ha più quelle finalità che aveva una volta, dato che i cavalli non si usano quasi più né per l'agricoltura, né per fini militari, cioè per la cavalleria e l'artiglieria da campagna, tuttavia ci sono altri aspetti da considerare. Oltre agli elementi spettacolari e turistici felicemente illustrati dal collega Togni, non va trascurato il fatto che in Italia siamo riusciti ad allevare eccellenti cavalli da corsa, i quali hanno vinto cospicui premi e sono stati esportati in larga misura, per valori notevoli.

Ma c'è anche un aspetto sociale da considerare. Intorno a questa attività, sia pure spettacolare e turistica, gravitano decine di

migliaia di lavoratori, ed un provvedimento di questo genere, ponendo definitivamente in crisi il settore ippico italiano, creerebbe un pregiudizio serissimo per queste categorie. Si tratta di 40 o 50 mila lavoratori, dei cui interessi si è tenuto conto nella formazione del consigno dell'U. N. I. R. E. attraverso l'introduzione di un loro rappresentante. Tutto questo ha un'importanza notevole; i centri di allevamento sarebbero gravemente danneggiati, mentre, per tornare alle cifre fondamentali, lo Stato, in sostanza, in virtù del disegno di legge in esame passerebbe da un introito di 900 milioni a quello di 3 miliardi e 600 milioni. L'ippica, cioè, pagherebbe allo Stato una cifra superiore al totale che eroga per l'attività stessa sotto forma di premi, dato che questi, complessivamente, raggiungono i 3 miliardi e 400 milioni.

Queste cifre dimostrano lo squilibrio che si verrebbe a creare, giacché si avrebbe la quadruplicazione dell'attuale tributo, che salirebbe da 900 milioni a 3 miliardi e 600 milioni.

Per tutte queste ragioni, non si vede perché in Italia si voglia porre definitivamente in crisi l'ippica italiana, ponendo in una difficile situazione i 40 o 50 mila lavoratori che intorno ad essa gravitano; non si vede perché si voglia distruggere un'attività che vive e prospera in tutti i paesi del mondo (basterebbe considerare lo stupendo Gran Premio dei Paesi sovietici, che si è corso poco tempo fa nella Berlino est) e che, sia pure sotto questo profilo sportivo e turistico, ha riacquistata quell'importanza che aveva una volta per altre ragioni. Concludo, dichiarando di aderire agli emendamenti presentati dagli onorevoli Togni e Andreotti e invitando la Commissione ad approvarli.

ANDREOTTI. Vorrei spiegare le ragioni per le quali ho apposto la mia firma agli emendamenti proposti agli articoli 2 e 3 dall'onorevole Togni. Io ritengo che tali modifiche rispondano agli interessi dell'Era-rio e della moralità fiscale, perché l'articolo 3 è, a mio giudizio, inapplicabile.

Chi ha un minimo di esperienza degli ippodromi, sa che le scommesse sono di due tipi: c'è la scommessa al totalizzatore e c'è quella al libro dei *bookmakers*. Per la prima, il giocatore versa ad un botteghino la cifra che vuole giocare; successivamente si calcola il monte premi, si versa la parte che spetta all'U. N. I. R. E. e quella che va al Fisco, e si ripartisce tra i vincitori, assoluti o relativi, vincenti o piazzati, quella che è la quota del monte premi.

Per la scommessa al libro, invece, il giocatore sa già da prima quello che prenderà dalla quotazione dei cavalli che viene stabilita all'inizio del giuoco e che, successivamente, può essere modificata secondo l'andamento del giuoco stesso.

Ora, che cosa accadrà? Per rendere applicabile la disposizione dell'articolo 3 e per far sì che essa gravi effettivamente sul monte premi e, quindi, non sulla quota U. N. I. R. E., evitando ogni ripercussione nel campo dell'allevamento, sarà necessario ridurre la percentuale del monte premi, dare cioè qualcosa di meno al giocatore. Questi, di conseguenza, sarà spinto sempre più verso quelle scommesse per le quali sa già prima quanto prenderà, cioè verso quelle che si fanno al libro dei *bookmakers* difficilmente controllabili. Noi non possiamo essere sicuri che ci sia modo di far applicare a queste ultime un sovrapprezzo di ordine fisso, con un francobollo o altro. Ciò non verrà fatto, a meno che non si ponga un controllo in tutti i botteghini dei *bookmakers*.

D'altra parte sappiamo che il giuoco si svolge in venti minuti, nell'intervallo tra una corsa e l'altra, con una procedura rapidissima. Si dovrebbe perciò contemplare la possibilità di un abbonamento, per dar modo all'assegnatario dei *bookmakers* di pagare lui stesso. Sappiamo che negli ultimi anni è stata condotta una dura lotta contro il giuoco clandestino, che nel nostro paese, pur non raggiungendo le dimensioni che ha assunto altrove, tuttavia era arrivato a cifre piuttosto preoccupanti. Su tale questione posso dire che quella moralità fiscale cui ho accennato era stata ristabilita in sufficiente misura. Ora io temo che queste difficoltà di ordine materiale, l'aumento del giuoco dei *bookmakers* rispetto a quello al totalizzatore (facilmente controllabile perché di carattere meccanico), darebbero una spinta notevole al giuoco clandestino.

Penso veramente che, prima di stabilire una imposizione di questo genere, si sarebbe dovuto studiare a fondo la questione con gli organi tecnici, cioè con l'U. N. I. R. E. e il Ministero dell'agricoltura, per non correre il rischio di rendere la norma inapplicabile. Anche se preferisco, infatti, che paghi un sovrapprezzo il giocatore che scommette alle corse dei cavalli anziché colui che va al cinema rurale, dove paga il biglietto 50 lire, ritengo che la disposizione, così come è formulata, creerà una grande confusione, senza portare dei vantaggi.

AGRIMI. L'intervento dell'onorevole Andreotti ha avuto un grande merito, quello di

trasportare il problema sul piano dell'applicazione sostanziale. In sostanza, il tributo non è inopportuno, arbitrario, ma giusto, data la categoria di persone che dovrebbe pagare: è però di difficile applicazione.

Io ho scarsa conoscenza del sistema, tuttavia l'articolo 3 è chiaro: esso stabilisce che il sovrapprezzo è a carico dei giocatori, non già dell'U. N. I. R. E.. In altre parole, quando si puntano cento lire, se ne dovranno pagare 110. Se le cose stanno così, l'U. N. I. R. E. non ha nulla da temere. Si tratta di stabilire una contabilità rigorosa, in modo che queste dieci lire risultino e siano versate nei modi indicati dall'articolo 4. Sarà facile applicare il sovrapprezzo per le scommesse al totalizzatore: per le altre, bisognerà studiare un sistema pratico. Ma in ogni caso è una questione di dettaglio e non si può, solo per questa difficoltà, distruggere un principio e rinunciare ad un introito notevole per il fondo del soccorso invernale.

TOZZI CONDIVI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Agrimi. Gli argomenti portati a favore delle corse dei cavalli e dell'U.N.I.R.E. hanno la loro importanza; però noi siamo di fronte ad un problema ancora più grave, quello, cioè, di reperire dei fondi per il soccorso invernale, ed è logico che si colpiscano determinate spese che hanno carattere più voluttuario che necessario; e ritengo giusto che lo scommettitore alle corse dei cavalli sia colpito maggiormente di colui che va al cinematografo. Questa è la ragione fondamentale, per cui le obiezioni sollevate da questo lato non possono essere accolte. Di fronte ad una questione più grave, è quella di minor peso che deve cedere.

C'è anche da considerare che noi abbiamo un bilancio con un introito determinato che si ricava da questa legge; se ad un certo punto modifichiamo un articolo diminuendo o sopprimendo il sovrapprezzo in esso previsto, dobbiamo poi reperire in un altro settore la somma che risulta mancante.

In secondo luogo, rilevo che qui si parla di soccorso invernale. Ogni anno noi abbiamo erogato questo soccorso quando era già primavera, per cui dovremmo una volta tanto cercare di darlo in tempo ed evitare che la legge ritorni modificata al Senato. Propongo pertanto che tutti i colleghi i quali hanno presentato degli emendamenti, vi rinuncino, ed approvino la legge così come è stata trasmessa dal Senato.

TOGNI. Desidero dare un brevissimo chiarimento. Siamo tutti d'accordo sull'esi-

genza di sollecitare l'approvazione del provvedimento; però, naturalmente, desideriamo approvare un disegno di legge che non crei dei danni anziché dei vantaggi. Tutti riconosciamo che l'esigenza di trovare i fondi per il soccorso invernale è prevalente sulle altre finalità particolari. Resta però a vedere fino a che punto questo tributo di 2 miliardi e 700 milioni possa avere delle ripercussioni negative verso un numero non indifferente di persone le quali traggono il loro lavoro dalle corse dei cavalli.

Quanto ha detto l'onorevole Agrimi è chiaro: nessuno contesta che è il giocatore il quale dovrà pagare il sovrapprezzo istituito dalla legge. Bisogna però considerare che questi quando al sovrapprezzo sul biglietto d'ingresso dovrà aggiungere il pagamento anche di quello sulle scommesse, comincerà a fare dei conti con la propria tasca, per cui si potranno avere due conseguenze: la prima, già illustrata assai bene dall'onorevole Andreotti, sarà che le scommesse regolari, controllabili, diminuiranno a favore di quelle irregolari, per la concorrenza e per l'evidente convenienza di queste ultime, con una notevole perdita per il fisco ed un grave danno per quelle che sono le finalità delle corse stesse. L'altra possibilità è che avvenga una contrazione di questo movimento, contrazione la quale frustrerebbe lo scopo della legge.

Per queste ragioni io insisto sugli emendamenti presentati; o, quanto meno, chiedo che si rinvii ad una prossima seduta il seguito della discussione perché si possa giungere ad una formulazione definitiva del testo degli articoli 2 e 3 in quanto ci dobbiamo preoccupare anche della tutela del nostro patrimonio zootecnico, che è compito del Ministero dell'agricoltura.

JACOMETTI. Ritengo che alle obiezioni sollevate dall'onorevole Andreotti abbia già risposto l'onorevole Agrimi: si tratta, in sostanza, di studiare come si può applicare tale sovrapprezzo, ma la cosa non è impossibile.

Secondo punto: si è accennato al personale che lavora in questo settore; ma non si può seguire un criterio di questo genere; allo stesso modo si potrebbe dire: produciamo dell'eroina in Italia, perché così daremo lavoro a molte persone. Tenere presenti le esigenze di coloro che lavorano, è una cosa giusta, ma non è possibile seguire solo questo criterio.

Terzo punto: si è parlato di una eventuale diminuzione delle scommesse. Questa, badate, è una cosa che si dice, ma che in pratica non avverrà, perché gli scommettitori non bade-

ranno alle 5 od alle 10 lire, quando punteranno forti somme alle corse dei cavalli.

DELCROIX. L'argomento di cui si discute è un argomento scabroso perché si presta a spunti demagogici. Infatti si può chiedere: volete dare questo contributo al soccorso invernale? È chiaro che su ciò siamo tutti d'accordo. Ma si può chiedere ancora: per costituire il fondo di questo soccorso invernale, volete colpire determinate forme di attività volontarie, oppure no? Ora, è indubbio che sono molte decine di migliaia le persone che lavorano negli ippodromi. Né si può fare il paragone portato dall'onorevole Jacometti, il quale ha affermato che, se si seguisse questo criterio, bisognerebbe addirittura incrementare il commercio degli stupefacenti per non lasciare disoccupati coloro i quali lavorano in questo campo.

Qui si tratta di ben altra cosa, e vorrei pregare l'onorevole Jacometti di considerare che queste sono manifestazioni di carattere popolare, anzi popolarissimo. Oscar Wilde diceva che nulla è più indispensabile del superfluo. Gli scommettitori non sono i grandi capitalisti, sono operai, piccoli borghesi. E bisogna considerare che la pressione tributaria oltre un certo limite estingue determinate attività. Inoltre il problema dell'allevamento ippico in Italia è importantissimo. Non avrà più quel valore che aveva una volta nei riflessi dell'agricoltura, delle forze armate, ma conserva la sua importanza riguardo l'allevamento dei cavalli, purosangue che possano concorrere vittoriosamente con quelli degli allevamenti stranieri. Quando si impongono queste tasse, si è convinti di colpire magari un vizio, quello del giuoco; ma, viceversa, si finisce per colpire queste attività che sono di carattere popolare.

Per questi motivi io sono favorevole a quegli emendamenti che cercano di evitare gli inconvenienti lamentati, e, soprattutto, l'incremento del giuoco clandestino, perché di questo passo si arriverà proprio all'aumento delle scommesse irregolari.

BUBBIO. *Relatore*. Non bisogna mai dimenticare che difficoltà sorgono sempre nell'applicazione di queste imposte, così come sempre si verificano delle evasioni. Quindi non si può ritenere questo un elemento determinante per escludere quello che è uno dei casi più tipici di arricchimento, sia pure limitato, e per negare l'opportunità del provvedimento relativo. Attualmente, del resto, l'importo delle scommesse è già assoggettato alla imposta erariale, tanto per quelle che sono fatte al totalizzatore, quanto per le

altre iscritte al libro; per cui non si tratta che di usare delle risultanze dello stesso accertamento.

Fatta questa osservazione, riconosco però che anche le esigenze prospettate devono essere tenute presenti. Poiché effettivamente lo scopo a cui mira l'U. N. I. R. E. è di carattere pubblico, io ritengo che occorra temperare questa imposta. Del resto anche l'imposta erariale è stata ridotta dal 6 al 3 per cento in relazione alle scommesse. Perché non ridurre anche questo contributo? Io penso che si potrebbe rinviare la decisione su questo punto, per trovare una soluzione soddisfacente.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo insiste sul testo già approvato dal Senato.

A proposito del rinvio, comincio col precisare che, se qualche modifica verrà apporata al disegno di legge oggi stesso, io posso anche sperare che domattina il Senato la esamini ed eventualmente l'approvi, di modo che il soccorso invernale entrerebbe in funzione col 1° novembre. Perché quello che a me preme, è che tale soccorso entri in funzione al più presto; e così dicendo, mi rendo interprete non soltanto del desiderio del Ministro dell'interno che ha presentato la legge di concerto con gli altri Ministri, ma anche delle aspirazioni di coloro i quali beneficerebbero di questo soccorso. Se la Commissione invece rinverrà l'esame ulteriore del disegno di legge sia pure a domani, ciò non sarebbe più possibile, perché il Senato tornerà a riunirsi solo il 9 novembre.

Osservo anche che gli emendamenti relativi alle corse dei cavalli avrebbero potuto essere presentati al Senato, poiché l'U. N. I. R. E. che li ha suggeriti, come ha mandato memoriali a tutti i deputati, avrebbe potuto inviarli anche ai senatori.

Ma devo una spiegazione anche per quello che concerne il mancato concerto, come si è detto, con il Ministero dell'agricoltura. Questo non è stato sentito perché, come molto acutamente ha rilevato per primo l'onorevole Agrimi, questo contributo è a carico dei giocatori. Se invece fosse stato a carico del monte premi, il che avrebbe avuto delle ripercussioni in danno dell'U. N. I. R. E., non si sarebbe mancato di consultare anche il Ministero dell'agricoltura. Ma il concetto, ripeto, è di colpire il giocatore nel senso che — e tengo a precisarlo anche in via di interpretazione — il monte premi deve rimanere intatto, cioè né i giocatori né l'U. N. I. R. E. devono ricevere di meno, né l'allevamento

ippico deve esserne pregiudicato. I giocatori devono pagare un 10 per cento in più; cioè, chi giuoca 100 lire, ne pagherà 110. Questo in relazione all'impostazione generale del soccorso invernale, che vuole essere una manifestazione di solidarietà in favore dei bisognosi, la quale deve riguardare tutte le categorie, non solo gli abbienti, ma anche i meno abbienti. E si colpiscono proprio quelle spese non dirò di lusso, ma di godimento, come può essere perfino l'andare al cinematografo, a vantaggio di coloro che sono addirittura in uno stato di bisogno. Come si colpisce l'ingresso ai cinematografi, è perfettamente logico che, a maggior ragione, si colpiscano i giocatori che scommettono. Io comprendo la funzione che hanno le scommesse, però bisogna riconoscere che si tratta pur sempre di una manifestazione di benessere.

Il problema consiste nel trovare il modo di applicare questo tributo. A quello che giustamente ha osservato il relatore, aggiungo che anche la legge 6 agosto 1954, n. 617 approvata mesi fa, ha assegnato allo Stato un'addizionale sui pubblici spettacoli, compresi gli introiti derivanti dalle scommesse. Come si trova modo di far pagare quella sovrapposta, così si troverà il mezzo di far versare questo sovrapprezzo.

Per quanto riguarda gli aspetti psicologici, mi pare impossibile che si smetta di giocare perché invece di cento lire, se ne dovranno pagare centodieci. Circa le modalità di applicazione, coloro i quali tengono questi banchi hanno una tale fertilità di ingegno che certo penseranno a delle contromarche, a dei gettoni o a qualche altro mezzo, onde far pagare questo sovrapprezzo.

Per il controllo finanziario, infine, avverrà quello che accade per i tabacchi. Quando aumenta il loro prezzo, si ha un incremento nel commercio di contrabbando, ma lo Stato interviene intensificando la vigilanza. Allo stesso modo si provvederà in questo caso.

Aggiungo un altro rilievo. Si è detto che questo sovrapprezzo renderà 2 miliardi e 700 milioni. Bisogna considerare che questa somma è necessaria non soltanto per potenziare il soccorso invernale, ma anche perché abbiamo soppresso il sovrapprezzo sulle tranvie urbane, in quanto abbiamo ritenuto che in questo caso non si può parlare di una manifestazione di lusso. Però quello che si perde da una parte, occorre recuperarlo dall'altra.

Io pertanto insisto perché il testo del disegno di legge non sia modificato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura*. La perorazione del collega del Ministero dell'interno in difesa del soccorso invernale, per quanto mi trovi consenziente su quelle che sono le necessità inderogabili del soccorso stesso, purtuttavia mi costringe a ribattere alcuni argomenti. Egli sostiene che il concetto è quello di colpire il gioco in generale. Dal momento però che la somma che il Ministero dell'interno ha intenzioni di ricavare da questo cespite può essere, a parer mio, recuperata attraverso altre vie, restando sempre nell'ambito di tale attività, io chiedo un breve rinvio per studiare come si possa giungere a questa soluzione senza incidere sul monte premi, sul quale l'attuale disposizione vi incide, sia pure indirettamente.

TOGNI. Faccio un'altra proposta, allo scopo di superare questo punto della discussione che riguarda più la forma che la sostanza, perché indubbiamente quella giustissima perorazione circa le esigenze del fondo di solidarietà ci trova tutti concordi, e d'altro lato credo si possa escludere il ricorso da parte di ciascuno di noi ad argomenti demagogici, in quanto noi ci preoccupiamo soltanto di trovare la soluzione più conveniente, sotto il profilo economico e sociale, per realizzare le finalità che la legge si propone.

In relazione a quanto avviene da tempo, su conforme riconoscimento dei Ministeri competenti, e allo scopo di ridurre il sovrapprezzo alla misura meno pericolosa, meno pregiudizievole, meno lesiva delle finalità che persegue l'U. N. I. R. E., ente di diritto pubblico, e di quelle che si perseguono nel campo dell'allenamento dei cavalli da corsa, propongo che l'aliquota del sovrapprezzo stabilita nell'articolo 3 sia ridotta dal 10 al 5 per cento. Ritiro pertanto l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 3 da me presentato.

ANDREOTTI. Per dichiarazione di voto.

Voterò a favore di questa ultima proposta dell'onorevole Togni, conservando però la mia convinzione circa le difficoltà di carattere tecnico di applicazione della tassa e rivolgendo al Governo il preciso invito di concordare con l'U. N. I. R. E. un sistema di vigilanza e di controllo tale da evitare, per quanto possibile, che l'apparizione del sovrapprezzo determini un'aumento del giuoco clandestino. Ciò sarebbe oltremodo dannoso non solo perché tale gioco sfugge all'applicazione del sovrapprezzo, ma anche perché si avrebbe una perdita non irrilevante per quanto riguarda i diritti erariali.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1954

FERRI. Noi dichiariamo che voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Togni, perché riteniamo che il sovrapprezzo nella misura del 10 per cento che viene a gravare non sull'U. N. I. R. E. ma sulle scommesse dei giocatori, è perfettamente giustificato in considerazione degli scopi ai quali è devoluto, ed anche perché si tratta indubbiamente di un'attività di carattere voluttuario, che quindi a ragione, viene colpita per le finalità del soccorso invernale.

SCHIAVETTI. Poiché l'articolo 2 è ancora in discussione, dal momento che sono stati presentati degli emendamenti, ne propongo uno anche io, mentre prima me ne ero astenuto per facilitare la rapida approvazione della legge. L'emendamento riguarda quelle ventisei domeniche che poi diventeranno soltanto 27 o 28 poiché qualcuna delle festività indicate cadrà di domenica, e che rappresentano, a mio giudizio, un assurdo. Questa imposta applicata saltuariamente, una settimana sì e una no, mi sembra enormemente vessatoria per il pubblico, atta a determinare una inquietudine in coloro che la devono pagare. Chi circola sui treni, sui tram, ha notato che il pubblico si irritava, più che della certezza di dover pagare, del fatto che il sovrapprezzo un giorno fosse applicato, ed un giorno no. Per queste ragioni, se il disegno di legge verrà emendato, io vorrei che si stabilisse che il sovrapprezzo per il soccorso invernale deve essere pagato sempre, ridotto però del 50 per cento.

Vorrei inoltre che si desse un carattere di maggiore progressività alla tabella contenuta nel medesimo articolo, perché quella stabilita nel testo non mi sembra accettabile.

BUBBIO, *Relatore*. In via di massima, io sarei favorevole all'emendamento sostitutivo all'articolo 3 proposto dall'onorevole Togni.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Ho già esposto quella che è la posizione del Governo. Non sono pertanto favorevole neppure al secondo emendamento proposto dall'onorevole Togni il quale porterebbe ad una notevole riduzione delle entrate.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti proposti dall'onorevole Togni. Il primo, all'articolo 3, è inteso a ridurre l'aliquota del sovrapprezzo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri dal 10 al 5 per cento. L'altro, collegato al primo, propone, all'articolo 2, di estendere l'applicazione a tutto l'anno del sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso alle corse di cavalli e di levrieri.

Pongo in votazione l'emendamento proposto all'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Di conseguenza decade anche il secondo emendamento presentato all'articolo 2.

Pongo allora in votazione l'articolo 2, del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale » dandone notizia al Ministero dell'Interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2.000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco.

Detto sovrapprezzo è dovuto per una volta al giorno dai frequentatori di casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Le ditte che hanno in gestione i suddetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del sovrapprezzo, che è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata, al « Fondo nazionale di soccorso invernale », entro otto giorni dalla riscossione ».

L'onorevole Andreotti ha proposto a questo articolo il seguente comma aggiuntivo:

« Sono esenti dal pagamento del sovrapprezzo i cittadini stranieri ».

ANDREOTTI. Lasciando da parte il problema generale della liceità e della moralità

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1954

dei *casinò* da gioco, noi siamo di fronte ad un problema di concorrenza estera, specialmente per Sanremo, che dobbiamo senz'altro tenere presente.

Lungo tutta la Costa Azzurra vi sono numerosissimi *casinò* da gioco, in concorrenza a quello di Sanremo: essi ammontano a circa 149 e ciò deve notevolmente impressionarci. Orbene, da Sanremo esistono appositi servizi di trasporto, specie nei confronti di Montecarlo, ma anche di altri *casinò* aperti nel territorio francese, per portare i turisti, per la maggioranza stranieri, di Sanremo, in case da gioco o del principato di Monaco o della repubblica francese.

Io faccio la proposta che, analogamente a quanto è stabilito in questo disegno di legge per gli stranieri che vengono in Italia, che non devono pagare alcun sovrapprezzo sui biglietti ferroviari acquistati all'estero, i cittadini stranieri siano esonerati dal pagamento del sovrapprezzo per i biglietti d'ingresso nei *casinò* da gioco. Questo può sembrare assurdo, se si considera che uno straniero che gioca ha certo buone possibilità economiche; ma a me pare che noi abbiamo tutta la convenienza a rimuovere un ostacolo, sia pure psicologico, ma non per questo meno grave, all'afflusso e alla permanenza dei turisti stranieri nel nostro paese.

JACOMETTI. Attualmente questo sovrapprezzo è pagato anche dagli stranieri durante otto mesi l'anno. Si tratterebbe di non far pagare il sovrapprezzo per gli altri quattro mesi istituiti dalla legge, che sono i mesi estivi.

ANDREOTTI. Io sollevo un problema di carattere generale. Nei mesi invernali e nella mezza stagione c'è una prevalenza di italiani nelle case da gioco; nei mesi estivi di stranieri. Quindi io ritengo che estendendo il sovrapprezzo a tutto l'anno si avrà lo stesso gettito che si è avuto finora, anche se saranno esclusi gli stranieri. Se poi vogliamo porre questa esclusione soltanto per i quattro mesi estivi, io mi dichiaro favorevole anche a questa soluzione subordinata. Ma mi pare che tutto ciò che favorisce l'afflusso e la permanenza di stranieri in Italia debba essere preso in seria considerazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Al Senato io dissi già che il gioco è un atto di sperpero e che è ragionevole pertanto che in Italia per ragioni di solidarietà si colpisca questo atto, da chiunque, sia fatto, con una tassazione. Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo trasmesso dal Senato, del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Andreotti:

« Sono esenti dal pagamento del sovrapprezzo i cittadini stranieri ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione i successivi articoli da 6 a 13 sui quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 6.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale » suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno.

Le date delle domeniche suddette, delle quali sei debbono essere comprese nel periodo da maggio a settembre, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello dell'interno.

Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

Per importi:

	1 ^a cl. Lire	2 ^a cl. Lire	3 ^a cl. Lire
fino a lire 50	10	10	5
da lire 51 a lire 100	15	15	10
» » 101 » 200	30	25	20
» » 201 » 500	80	60	45
» » 501 » 1.000	150	120	90
» » 1.001 » 2.000	200	180	135
» » 2.001 » 5.000	300	240	180
oltre a lire 5.000.	600	480	360

Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

(È approvato)

ART. 7

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del « Fondo nazionale » medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferrovie, filovie, autolinee, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani.

Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

Per importi:	1 ^a e 2 ^a cl.	3 ^a cl.
	Lire	Lire
fino a lire 50	10	5
da lire 51 a lire 100	15	10
» » 101 » 200	25	20
» » 201 » 500	60	45
» » 501 » 1.000	120	90
» » 1.001 » 2.000	180	135
oltre a lire 2.000.	240	180

(È approvato).

ART. 8.

I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonché dei mutilati civili per eventi bellici.

L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri dell'interno e dei trasporti.

(È approvato).

ART. 9.

Per le dodici domeniche di cui al precedente articolo 6, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

(È approvato).

ART. 10.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a 5 volte l'importo medesimo, a favore del Fondo suddetto.

(È approvato).

ART. 11.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad una o più aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 12.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al « Fondo nazionale di soccorso invernale » sono esenti da imposta di pubblicità, a condizione che non svolgano anche propaganda a favore di terzi.

(È approvato).

ART. 13.

I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.

(È approvato).

L'onorevole Andreotti ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« L'addizionale ai diritti erariali di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 617, non si applica ai proventi degli spettacoli, trattenimenti e manifestazioni indicati all'articolo 2 della presente legge nei giorni nei quali vengano riscossi sovrapprezzi con la medesima legge istituiti ».

ANDREOTTI. Nell'agosto scorso, quando fu istituita l'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, per far fronte da un lato alla spesa di due miliardi e mezzo per le pensioni ai ciechi civili e dall'altro ad altre esigenze non elencate, noi proponemmo al Ministero delle finanze di evitare l'istituzione dell'addizionale e di applicare invece in tutte le domeniche, giorni di maggiore affluenza, un contributo di carattere particolare. La proposta non fu accettata, perché si obiettò che la domenica è il giorno in cui affluisce nei locali di spettacolo una quantità di persone più dedite al lavoro, sulle quali non è giusto che gravi un forte contributo. Si passò quindi all'istituzione dell'addizionale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1954

Il Ministro delle finanze, però, anche in Assemblea, oltre che in Commissione, disse nel suo discorso che egli era favorevole al nostro concetto, e che nella legge sull'istituendo soccorso invernale si sarebbe stabilito che nelle domeniche nelle quali è applicato il sovrapprezzo per il soccorso invernale, non si sarebbe applicata anche quella addizionale. Infatti, sommando le due supercontribuzioni si andrebbe a finire a una incidenza di tributi dell'86 per cento, che è oltremodo esagerata, venendo a gravare in modo eccessivo a carico dei cittadini.

L'emendamento che ho presentato vuole appunto stabilire che nelle 26 domeniche e negli altri giorni festivi nei quali si applica il sovrapprezzo del soccorso invernale, non si applicherà l'addizionale speciale sui diritti erariali, che si applica invece in tutti gli altri giorni dell'anno.

PRESIDENTE. Desidero fare presente che, qualora l'emendamento fosse accolto, dovremmo sospendere l'esame del disegno di legge, in attesa che la Commissione Finanze e tesoro esprima il proprio parere in merito all'emendamento stesso.

ANDREOTTI. Non credo che sia necessario chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Infatti, quando si discusse in quella Commissione il progetto di legge sull'addizionale, da varie parti fu unanimemente espresso il concetto a che non si sommasse l'addizionale al soccorso invernale. Non si introdusse in quella legge una apposita disposizione, perché il soccorso invernale, che viene istituito con questo disegno di legge, ancora non esisteva.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministro Tremelloni non si era impegnato nel senso indicato dall'onorevole Andreotti, ma solo per una migliore disciplina della materia. Il Ministero fa presente che l'emendamento proposto oltre a procurare una minore entrata al bilancio (entrata calcolata in relazione alla spesa per i provvedimenti a favore dei ciechi) presenta il non minore inconveniente di sospendere l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sui prezzi dei biglietti d'ingresso. Ora sospendere l'applicazione dell'addizionale per un certo periodo è un provvedimento che turba il buon andamento tributario, perché generalmente le imposte devono essere normali e di applicazione continua.

TOZZI CONDIVI. L'emendamento dell'onorevole Andreotti è giusto, in quanto mira ad evitare una doppia tassazione. Non credo però che si possa evitare di sentire su di esso

il parere della Commissione finanze e tesoro. Per tale ragione sarei favorevole, data l'urgenza della legge, perché l'emendamento fosse trasformato in un ordine del giorno.

FERRI. L'addizionale istituita con la legge del 6 agosto 1954 n. 617, è ormai incorporata nel prezzo dei biglietti. Quindi non vedo come in alcune domeniche si potrebbe non pagarla; a meno che il biglietto non dovesse per quel giorno diminuire di prezzo. Qui non si tratta di evitare una doppia tassazione. Quando noi stabiliamo un sovrapprezzo di 5 lire, sappiamo che chi paga 100 deve pagarne 105. Se invece secondo l'emendamento Andreotti quella domenica si sospendesse l'addizionale per i ciechi, dalle 100 lire del biglietto usuale dovrebbero essere tolte 20 lire. Di fatto si verrebbe a pagare meno che negli altri giorni. Noi, applicando il sovrapprezzo a favore del soccorso invernale, siamo perfettamente consapevoli che in quelle domeniche il consumatore paga qualche cosa di più. Mi pare quindi che le preoccupazioni che hanno indotto l'onorevole Andreotti a presentare l'emendamento, di fatto, non sussistano.

ANDREOTTI. Anzitutto il sovrapprezzo è maggiore dell'addizionale, perché, ad esempio, a un sovrapprezzo di cinque lire corrisponde una addizionale di lire 1,50.

Quanto all'obiezione che non si possa fare, perché si sospenderebbe l'applicazione di una legge, questa non ha rilievo, giacché il sistema dei sovrapprezzi è il sistema del *bordereau*, che si fa ogni giorno, e costituisce un atto pubblico, come è stabilito dalla legge, e viene ritirato ogni sera dall'agente della Società degli autori. La quota di incidenza erariale, diretta o indiretta, è arrivata veramente al limite di sopportabilità. Se noi sommiamo questi due tributi di carattere eccezionale — e che anzi furono detti temporanei perché, secondo un ordine del giorno che fu allora approvato, il Ministro accettò di presentare entro l'anno un progetto per il riordinamento di tutti i diritti erariali — veniamo a deliberare in modo non aderente ai giusti principi della scienza delle finanze.

Io dissi di non fare l'imposizione tutti i giorni, data la maggiore affluenza che c'è in quelli festivi alle sale di spettacolo. La mia proposta non fu accettata perché si disse che si sarebbe venuti così a gravare proprio sui lavoratori che gli altri giorni non possono frequentare gli spettacoli.

Quanto poi alla preoccupazione che in tal modo non verrebbe garantita la copertura della legge sui ciechi, questa non mi pare sia

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1954

legittima. Il Ministro ci spiegò chiaramente che soltanto i tre quarti circa dell'introito totale andava a favore dei ciechi; ora, noi qui non veniamo a togliere un quarto dell'imposta, ma molto meno. Ciò mi pare in coerenza con quanto disponemmo con la legge sull'addizionale sui diritti erariali e mi dispiace di questo ripensamento del Ministro delle finanze. Insisto, pertanto, sul mio emendamento.

AGRIMI. Dichiaro di condividere il pensiero dell'onorevole Andreotti, che cioè non si debbano gravare con una doppia imposizione i biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli. Il suo emendamento, però, verrebbe, sia pure per un giorno, a sospendere l'applicazione dell'addizionale. Se consideriamo che l'addizionale è una imposta vera e propria che entra nel bilancio, non possiamo che essere perplessi in merito alla proposta dell'onorevole Andreotti.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Considerata l'urgenza del disegno di legge e la necessità di sentire il parere della Commissione finanze e tesoro in merito all'emendamento, oserei chiedere, unicamente per questo riflesso, all'onorevole Andreotti se egli non ritenga di poter ritirare il suo emendamento, riservandosi di presentare al riguardo una proposta di legge che potremo sin d'ora impegnarci ad esaminare con la più grande rapidità.

ANDREOTTI. Io conosco un pò questo settore e sono convinto che si tratti di un errore. La Commissione si pronuncerà come crederà, ma sono dolente di non poter recedere dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto alla Commissione di pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Andreotti diretta a evitare l'applicazione dell'addizionale ai diritti erariali nei giorni in cui vengono riscossi i sovrapprezzi con l'intesa che, se accolta, verrà inviata alla Commissione Finanze e tesoro perché esprima il proprio parere.

(Non è approvata).

Pongo quindi in votazione i successivi articoli sui quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 14.

«Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sovrapprezzi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, nonché per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscos-

sione dei crediti dipendenti dalle disposizioni in detti articoli previste, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.

Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali, sia dei sovrapprezzi sopra menzionati, si applica una sola pena pecuniaria.

(È approvato).

ART. 15.

«È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto».

(È approvato).

ART. 16.

«Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di 50 milioni di lire per l'allestimento di una spedizione scientifico-alpinistica nel Karakorum »
(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1102):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1954

« Fondo nazionale di soccorso invernale »
 (Approvato dalla V Commissione permanente
 del Senato) (1171):

Presenti	34
Votanti	32
Astenuti	2
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Andreotti, Angelini Ludovico,
 Angelucci Mario, Antonozzi, Berloff, Bubbio,
 Calandrone Giacomo, Capacchione, Caprara,
 Corona Achille, Cotellessa, De Biagi, Delcroix,

Elkan, Ferri, Folchi, Gaspari, Gianquinto
 Graudo, Grilli, Gullo, Luzzatto, Marazza,
 Micheli, Pedini, Pelosi, Pintus, Ravera Ca-
 milla, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi,
 Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

Si sono astenuti: (per il disegno di legge
 n. 1171):

Andreotti e Delcroix.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
 DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
 Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI